Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 25 maggio 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 120 DEL 25 MAGGIO 1949:

Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana: Bollettino dei prezzi n. 5 (maggio 1949).

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 120 DEL 25 MAGGIO 1949:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 54ª Estrazione di obbligazioni ferroviarie 3 % effettuata il 4 aprile 1949.

(2052)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1948, n. **1686.**

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « Ferdinando Galiani » di Chieti ad accettare un legato.

N. 1686. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « Ferdinando Galiani » di Chieti, viene autorizzata ad accettare dalla signora Emma Mascaretti ved. Principe un legato di L. 20.000 nominali in buoni del Tesoro 5 %, al fine di istituire due borse di studio da intitolarsi ai nomi di « Achille Principe » e « Achille Meneghini ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949, n. **237.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore missionarie dell'Immacolata Regina della Pace, con sede in Mortara (Pavia).

N. 237. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore missionarie dell'Immacolata Regina della Pace, con sede in Mortara (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949, n. **238.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Domenico, in Ruvo di Puglia (Bari).

N. 238. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Domenico, in Ruvo di Puglia (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949, n. 239.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Lucia, nel sobborgo Ognina del comune di Catania.

N. 239. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catania in data 29 giugno 1944, integrato con postille 1° agosto 1946 e 18 ottobre 1948, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Lucia, nel sobborgo Ognina del comune di Catania.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949, n. 240.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Carmelo, nel comune di Sciacca (Agrigento).

N. 240. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 1° aprile 1934, integrato con dichiarazione 31 agosto 1947, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Carmelo, nel comune di Sciacca (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949, n. 241.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in Campobello di Mazara (Trapani).

N. 241. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mazara del Vallo in data 2 febbraio 1948, integrato con dichiarazione 14 maggio stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in Campobello di Mazara (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949, n. 242.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma degli Agonizzanti, nel comune di Partinico (Palermo).

N. 242. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Monreale in data 26 luglio 1948, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma degli Agonizzanti, nel comune di Partinico (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1949.

Esito del ricorso straordinario prodotto dal sig. Della Longa Giulio avverso il provvedimento di licenziamento adottato dall'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso proposto dal sig. Giulio Della Longa avverso il decreto Ministeriale 23 marzo 1946, con il quale in applicazione degli articoli 2 n. 1 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, veniva convalidato il provvedimento di licenziamento adottato nei suoi riguardi dall'Associazione nazionale fra gli Enti economici dell'agricoltura il 20 ottobre 1943 sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, circa la invalidità degli atti emanati sotto l'imperio della repubblica sociale italiana;

Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 7 gennaio 1949, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il ricorso straordinario proposto dal sig. Giulio Della Longa avverso il decreto Ministeriale 23 marzo 1946 è rigettato.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1949
Registro n. 14, foglio n. 305.

(1938)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1948.

Nomina del presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, concernente la costituzione e l'ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

Visto l'art. 5 del regio decreto legge 2 agosto 1943, n. 704, che pone il C.O.N.I. alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 362, recante modificazioni alla legge 16 febbraio 1942, n. 426;

Vista la designazione del Consiglio nazionale del C.O.N.I., votata nell'adunanza del 25 novembre 1948;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giulio Onesti è nominato presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1948

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1949
Registro Presidenza n. 25, *foglio n.* 48. — FERRARI

(1937)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1949.

Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 4 aprile 1945, con il quale, fra l'altro, è stato provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna, nella persona del sig. Camillo Garavini;

Viste le dimissioni presentate dai membri e dal presidente della Giunta predetta;

Considerata l'opportunità di assicurare nelle more procedurali per la nomina dei nuovi organi la necessaria continuità di funzionamento alla Camera stessa;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni presentate dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna.

Art. 2.

Il sig. Camillo Garavini è nominato commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna con l'incarico di provvedere alla rinnovazione degli organi normali della Camera ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1949

Il Ministro per l'industria e il commercio
LOMBARDO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

(1836)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1949.

Approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni, capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita umana;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione presentate dalla Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma:

a) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea decennale, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro il decennio prestabilito;

b) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea quinquennale, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro il quinquennio prestabilito;

c) Tariffa relativa all'assicurazione decennale, a premio unico, di annualità certe, pagabili alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il decennio prestabilito, sino al termine del decennio stesso;

d) Tariffa relativa all'assicurazione quinquennale, a premio unico di annualità certe, pagabili alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il quinquennio prestabilito, sino al termine del quinquennio stesso.

Art. 2.

La predetta Società è inoltre autorizzata ad applicare alle tariffe di cui all'art. 1 l'aumento del 4 % sul premio unico.

Roma, addì 11 maggio 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(1943)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1949.

Autorizzazione alla Società esercente i Magazzini generali bergamaschi ad applicare nuove tariffe.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1928, che autorizza l'esercizio dei Magazzini generali bergamaschi, nonchè il regolamento e le tariffe approvate per i detti magazzini generali dal Comitato di Presidenza del Consiglio e Ufficio provinciale dell'economia di Bergamo nella riunione del 20 gennaio 1937;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1948, che autorizza i Magazzini generali bergamaschi ad applicare nuove tariffe;

Vista la domanda 19 ottobre 1948, presentata dai Magazzini medesimi per l'adeguamento delle tariffe succitate;

Viste le deliberazioni prese al riguardo dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo in data 27 gennaio 1949 e dal Comitato provinciale dei prezzi in data 18 marzo 1949;

Sentito il parere del Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

La Società esercente i Magazzini generali bergamaschi è autorizzata a maggiorare le proprie tariffe per il solo facchinaggio nel rapporto da 1 a 40 rispetto alle tariffe praticate nel 1937, giusta le deliberazioni della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura e del Comitato provinciale dei prezzi di cui alle premesse.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(1966)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1949.

Divieto dell'uso in pubblico di divise od uniformi da parte di associazioni od organizzazioni.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta l'opportunità di disciplinare in via temporanea l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni od organizzazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43;

Decreta:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 1949 è vietato l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura, fatta eccezione per le associazioni sportive e per gl'istituti o convitti d'istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1949

Il Ministro: SCELBA

(2050)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Giardini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1949, registro n. 14 Interno, foglio n. 229, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Giardini (Messina) di un mutuo di L. 109.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(1906)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale 6 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1949, registro n. 14, foglio n. 324, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia di un mutuo di lire 98.080.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1904)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale 25 settembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1948, registro n. 14, foglio n. 325, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Genova di un mutuo di L. 209.298.000 in luogo di L. 189.298.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1905)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Piacenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 30 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1949, registro n. 14 Interno, foglio n. 201, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Piacenza di un mutuo di L. 17.346.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1907)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga al termine per l'attuazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Fornovo Taro (Parma)

Con decreto Ministeriale 28 marzo 1949, n. 1100, il termine per l'attuazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Fornovo Taro (Parma), approvato con decreto Ministeriale 27 marzo 1947, n. 1216, è prorogato fino a tutto il 29 marzo 1951.

(1920)

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Reggio Emilia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6442 in data 14 maggio 1949, è stata prorogata fino al 9 agosto 1949 la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Reggio Emilia, affidata all'avv. Giovanni Spallanzani.

(1908)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica ostetrica e ginecologica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania è vacante la cattedra di clinica ostetrica e ginecologica cui la Facoltà competenente intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà stessa entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2020)

Vacanza della cattedra di storia della filosofia presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma è vacante la cattedra di storia della filosofia, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande al preside della Facoltà stessa entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2021)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Settimo elenco dei dati di individuazione degli automezzi iscritti ai fini amministrativi, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 gennaio 1942, n. 51, e dell'art. 5 del decreto legislativo Presidenziale 22 gennaio 1948, n. 118.

Maccaferri Ermanno, Cento (Ferrara):
marca e tipo: Lancia Aprilia; telaio n. 38-4543; motore n. 4919;

Motta Alessandro, viale Ronchi, Pescara:
marca e tipo: Fiat 1500; telaio n. 032692; motore n. 032825;

Gregorini Ugo, via Bazzini 3, Milano:
marca e tipo: Fiat 1100; telaio n. 234987; motore n. 237940;

Soc. Adriatica Appalti, Pescara:
marca e tipo: Fiat 1100; telaio n. 211909; motore n. 283737;

Schulz Carlo, via Orazio n. 7, Bolzano:
marca e tipo: Fiat 508; telaio n. 102157; motore n. 103155;

Fantuzzi Giovanni, Cividale (Udine):
marca e tipo: Fiat 508; telaio n. 004198; motore 004979;

Brugnoli Giovanni, Lodi:
marca e tipo: Fiat 500; telaio n. 069759; motore n. 070102;

Deffar Luigi, via Patriarcato n. 20, Padova:
marca e tipo: Fiat 500; telaio n. 047857; motore n. 047985;

Albertari Giuseppina, piazza Martini n. 1, Milano:
marca e tipo: Fiat 500; telaio n. 077280; motore n. 077075;

Baroni Oscar, Varazze (Savona):
marca e tipo: Fiat 515; telaio n. 003094; motore n. 33968;

Organtini Giovanni, Serravalle del Chienti (Macerata):
marca e tipo: Fiat 634; telaio n. 001304; motore n. 001397;

Nicoletti Alviero, via degli Ausoni n. 69, Roma:
rimorchio Bartoletti; telaio n. 5725;

Fratelli Adrower, viale delle Provincie n. 96, Roma:
rimorchio SOM; telaio n. 1258;

Fratelli Adrower, viale delle Provincie n. 96, Roma:
rimorchio Viberti; telaio n. 1297;

Vicentini Luigi, via Napoleone III n. 10, Roma:
motociclo DKW; telaio n. 3132389; motore n. 926038.

Si avverte che decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione senza che nessuno abbia fatto valere dei diritti sugli automezzi sopraindicati, mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, questo Ministero disporrà la eliminazione della riserva « ai fini amministrativi ».

I precedenti elenchi sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 1948 e n. 22 del 28 gennaio 1949.

(2022)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 116

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 24 maggio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 24 maggio 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,95
Id. 3,50 % 1902	72,50
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	99,90
Redimibile 3,50 % 1934	75,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,45
Id. 5 % 1936	96,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,075
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,125
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,05
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,025
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,75
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,95
Id. 5 % convertiti 1951	100,30

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di maggio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 24 maggio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,80	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Cooperativa agricola « Lorenzo Panepinto », con sede in Palma Montechiaro.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 maggio 1949, i poteri conferiti al rag. Domenico Biffarella, commissario della Cooperativa agricola « Lorenzo Panepinto », con sede in Palma Montechiaro, sono stati prorogati al 30 giugno 1949.

(1950)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Venezia in data 19 luglio 1948, n. 7096, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Giuseppe Migliore, vice prefetto.

Membri:
prof. Carlo Pellizzari, primario ostetrico presso gli Ospedali civili riuniti di Venezia;
prof. Francesco Strina, docente in ostetricia;
dott. Giorgio Muccio, medico provinciale;
Bianca Rizzi, ostetrica condotta.

Segretario:
dott. Andrea Pullia.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 7 maggio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1852)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Terni.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Terni in data 27 luglio 1947, n. 896, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Terni;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Terni.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Alberto Castaldi, vice prefetto.

Membri:
prof. Lucio Severi;
prof. Enrico Calisti;
prof. Mazzini Pergola, dell'Istituto superiore di sanità;
dott. Giuseppe Muller.

Segretario:
dott. Salvatore Portelli.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Terni.

Roma, addì 4 maggio 1949

(1854) *L'Alto Commissario*: COTELLESSA

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a dodici posti di allievo tecnico (grado 10°, gruppo A) nel ruolo dei Monopoli di Stato, branche di servizio « Manifatture tabacchi e Magazzini tabacchi greggi e lavorati », « Saline - Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra e successive modificazioni;
Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione delle indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;
Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;
Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;
Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;
Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;
Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed agli impieghi dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in A. O. le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti di guerra;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in A. O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;
Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni sulle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, contenente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattimenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, che apporta variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim dell'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensione di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 36135/12106.2.7.4/1.3.1 in data 25 marzo 1949 che autorizza a bandire un concorso per esami a ventuno posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo tecnico di gruppo *A* nell'Amministrazione dei Monopoli di Stato branche di servizio « Manifatture » e « Saline »;

Considerato che dei citati posti, nove sono stati messi, con separati provvedimenti, a concorso per altre categorie di persone e precisamente: posti sette per il personale statale di altri ruoli organici ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e posti due fra laureati in chimica pura o industriale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo tecnico di gruppo *A* dei Monopoli di Stato, così distribuiti:

otto posti nella branca di servizio « Manifatture tabacchi e Magazzini tabacchi greggi e lavorati »;

quattro posti nella branca di servizio « Saline Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali ».

Di tali dodici posti due sono riservati, a termini degli articoli 1 e 2 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, con le modalità di cui agli articoli 3 e successivi stesso decreto, agli aiuti e assistenti universitari aventi titolo all'ammissione al presente concorso.

Altri due posti sono riservati, a termini dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, al personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per il quale il presente concorso è bandito, che sia munito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti e che riporti la idoneità nel concorso stesso.

L'anzianità di servizio prevista è computata con riferimento alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso.

Al concorso non possono partecipare coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad allievo tecnico nel ruolo tecnico del gruppo *A* dei Monopoli di Stato, stesse branche di servizio, senza riportarvi l'idoneità. Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in ingegneria civile o industriale o mineraria.

I candidati che abbiano conseguito tale laurea dopo l'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno esibire anche l'attestato comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio professionale ai sensi del regio decreto suddetto o il certificato di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive modificazioni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, e firmate dagli aspiranti, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla Direzione gene-

rale dei monopoli di Stato in Roma od agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Manifatture tabacchi, Saline, Laboratorio chinino di Stato - Torino, Uffici compartimentali d'ispezione, Depositi ed Uffici vendita generi di monopolio) non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello sucessivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito degli aspiranti, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. — Diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2 o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 40 legalizzata del presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

2. — Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40 legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territori di confine che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Tale limite di età è poi elevato a 44 anni a norma delle disposizioni in vigore;

f) per i mutilati o invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del predetto articolo, purchè risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a*) ad *l*) sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione di limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo e per il personale non di ruolo in servizio continuativo per almeno due anni.

3. — Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. — Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. — Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. — Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. — Certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. — Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. — Fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà nel caso, indicare gli estremi.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. — I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui

risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

11. — I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40 rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzata dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 settembre 1942, n. 1700.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 6 e 9 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza.

I documenti che siano rilasciati in carta libera non sono soggetti alla tassa di legalizzazione delle firme.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla. Il documento attestante il possesso di tali requisiti dev'essere prodotto entro il predetto giorno.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alla Direzione generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato od agli Uffici da essa dipendenti dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato su competente carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il titolo originale si trova.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta da un funzionario di grado non inferiore al 5° che la presiede, da due funzionari dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 6° e da due professori della scuola di ingegneria.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dei Monopoli di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori in lingue estere per le eventuali prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale che avranno luogo in Roma nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 11.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa in lingue estere.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte con non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e tenendo conto delle riserve dei posti previste dalle disposizioni in vigore.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi tecnici in prova per un periodo non inferiore a sei mesi e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio d'amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto a indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore, si trovino nelle condizioni di beneficiare dell'esenzione dal servizio di prova, conseguiranno subito la nomina ad allievo tecnico con riserva di anzianità.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze loro assegnate.

A coloro che conseguiranno la nomina ad allievo tecnico in prova compete un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 10° oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina compete inoltre il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso che provengano da altri ruoli di personale statale conservano durante il periodo di prova il trattamento economico stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46. I vincitori che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 15.

L'assegnazione dei vincitori del concorso a ciascuna delle due branche di servizio è disposta con provvedimento insindacabile del direttore generale dei Monopoli di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1949
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 91. — EMANUELE

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVA SCRITTA.

Parte prima:

1. — Costruzioni civili ed industriali:

Travi reticolate, travi continue, archi, telai, sistemi elastici.

Struttura e calcoli di statiche di solai, dei tetti e delle altre parti dei fabbricati. Fondazioni. Muri di sostegno. Materiali da costruzione.

Malto e conglomerati.

Nozioni generali di scienze delle costruzioni.

Nozioni generali sulle strade comuni o ferrate.

2. — Idraulica e costruzioni idrauliche:

Utilizzazione delle acque, bacini di ritenute, dighe, canali industriali, condutture, sifoni.

Opere relative e loro calcolazione.

Consolidamento dei terreni franosi.

Drenaggi.

Parte seconda:

1. — Impianti industriali:

Nozioni di fisica tecnica - Combustibili solidi, liquidi, gassosi.

Caldaie a vapore. Ventilatori industriali. Impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria. Essiccatori. Surriscaldamento del vapore. Macchine termiche e idrauliche.

2. — Elettrotecnica.

Nozioni generali. Macchine elettriche. Impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica. Trasformatori, rifusatori, condensatori. Apparecchi di misurazione e di controllo.

PROVA ORALE.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande di:

1. — Istituzioni di diritto civile.

2. Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Roma, addì 11 aprile 1949

Il Ministro: VANONI

(1892)

Concorso a due posti di allievo tecnico (grado 10°, gruppo A) nel ruolo dei Monopoli di Stato, branche di servizio « Manifatture tabacchi e Magazzini tabacchi greggi e lavorati », « Saline - Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione delle indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed agli impieghi dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni sulle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, contenente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, che apporta variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim dell'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti di guerra;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 36135/12106.2.7.3/1.3.1 in data 25 marzo 1949 che autorizza a bandire un concorso per esami a ventuno posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo tecnico di gruppo *A* nell'Amministrazione dei monopoli di Stato - branche di servizio: « Manifatture tabacchi » e « Saline »;

Ritenuta la necessità di conferire due dei citati posti a laureati in chimica pura o industriale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di allievo tecnico (grado 10°) del ruolo tecnico di gruppo *A* dei Monopoli di Stato, così distribuiti:

un posto nella branca di servizio « Manifatture tabacchi e Magazzini tabacchi greggi e lavorati »;

un posto nella branca di servizio « Saline Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali ».

Al concorso non possono partecipare coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad allievo tecnico nel ruolo tecnico del gruppo *A* dei Monopoli di Stato, stesse branhe di servizio, senza riportarvi l'idoneità. Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in chimica pura o in chimica industriale.

I candidati che abbiano conseguito tale laurea dopo l'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno esibire anche l'attestato comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio professionale ai sensi del regio decreto suddetto o il certificato di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive modificazioni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma od agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Manifatture tabacchi, Saline, Laboratorio chinino di Stato Torino, Uffici compartimentali d'ispezione, Depositi ed Uffici vendita generi di monopolio) non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito degli aspiranti, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. — Diploma originale di laurea di cui al precedente articolo 2 o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 40 legalizzata dal presidente del tribunale o dal concelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. — Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40 legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati e assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territori di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Tale limite è poi elevato a 44 anni a norma delle disposizioni in vigore;

f) per i mutilati o invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione, di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

g) per coloro che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del predetto articolo, purchè risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

i) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a*) ad *l*) sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

La condizione di limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

3. — Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. — Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. — Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

6. — Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

7. — Certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal pre-

fetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute o sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. — Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. — Fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. — I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno, inoltre, produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

11. — I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40 rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a norme del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e attestazione del Prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 24;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno 7 figli viventi computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 settembre 1942, n. 1700.

I concorrenti impiegati non di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente

autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 6 e 9 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato di pubblica sicurezza.

I documenti che siano rilasciati in carta libera non sono soggetti alla forma di legalizzazione delle firme.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla. Il documento attestante il possesso di tali requisiti deve essere prodotto entro il predetto giorno.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alla Direzione generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato od agni Uffici da essa dipendenti dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle non corredate entro lo stesso termine di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato su competente carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il titolo originale si trova.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta da un funzionario di grado non inferiore al 5° che la presiede, da due funzionari tecnici dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 6°, da un professore di chimica e da un professore di chimica industriale, ambedue docenti universitari.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dei Monopoli di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori in lingue estere per le eventuali prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 10.

Gli esami consisteranno nelle seguenti prove che si svolgeranno in Roma in epoca e locali da stabilirsi e che saranno comunicati agli aspiranti ammessi al concorso tempestivamente con lettera raccomandata:

1. — Analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti;

2. — Analisi quantitativa comprendente almeno due determinazioni, e relazione scritta sui risultati ottenuti:

3. — Svolgimento scritto di un tema riguardante uno dei seguenti argomenti di chimica tecnologica:

a) ghiaccio e industria frigorifera;
b) industria degli acidi solforico, cloridrico e nitrico;
c) industria del cloro, iodio e bromo e dei loro principali sali;
d) industria dell'ammoniaca e dei sali ammonici;
e) industria del cloruro sodico dalle acque marine, dai giacimenti salini e dalle acque terrestri salate;
f) industria dei sali potassici e magnesiaci dai giacimenti salini naturali e dalle acque madri del sale marino;
g) industria elettrolica della soda caustica, del cloro, degli ipocloriti, clorati e perclorati;
h) industria del carbonato sodico;
i) tecnica industriale della concentrazione di soluzioni saline.

4. — Discussione orale sulle prove pratiche e scritte suindicate ed esposizione di uno dei seguenti argomenti:

a) concetti e principii fondamentali sulla materia e sulla energia. Leggi fondamentali della chimica moderna;
b) leggi sifico-chimiche. Principii di termodinamica e di termochimica. Equilibri chimici e cinetica chimica. Stato gassoso, liquido e solido;
c) soluzioni. Soluzioni diluite. Pressione osmotica. Dissociazione elettrolica e idrolitica. Colloidi e soluzioni colloidali;
d) sistemi omogenei ed eterogenei. Equilibri eterogenei fasi e componenti. Variabilità di un sistema. Regola delle fasi;
e) equilibrio tra fasi solide e liquide. Sistemi di solubilità;
f) elettrochimica. Teorie e leggi;
g) idrocarburi, grassi e idrati di carbonio industrie relative. Solventi organici;
h) basi organiche e loro estrazione industriale;
i) combustibili gassosi, liquidi e solidi.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta in italiano di un brano di chimica tecnologica della lingua che il candidato avrà dichiarato di conoscere.

Art. 11.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Per ciascuna prova pratica e per quella scritta ai candidati è assegnato un termine ritenuto sufficiente dalla Commissione.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna delle prove di cui ai numeri 1, 2 e 3 del precedente art. 10, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove citate ai numeri 1, 2 e 3 del precedente art. 10 con non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove indicate ai citati numei 1, 2 e 3, dal punto ottenuto nella prova orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e tenendo conto delle riserve dei posti previste dalle disposizioni in vigore.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi tecnici in prova per un periodo non inferiore a sei mesi e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto a indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore si trovino nelle condizioni di beneficiare dell'esenzione dal servizio di prova, conseguiranno subito la nomina ad allievo tecnico con riserva di anzianità.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze loro assegnate.

A coloro che conseguiranno la nomina ad allievo tecnico in prova compete un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 10° oltre la indennità di carovita e relative quote complementari di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1146.

A coloro che saranno assegnati ad una sede diversa da quella di loro residenza all'atto della nomina compete, inoltre, il trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato con regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518.

I vincitori del concorso che provengono da altrui ruoli di personale statale conservano, durante il periodo di prova, il trattamento economico stabilito dall'art. 1 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori che provengono dal personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 15.

L'assegnazione dei vincitori del concorso a ciascuna delle due branche di servizio è disposta, con provvedimento insindacabile, dal direttore generale dei Monopoli di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1949
Registro Monopoli n. 1, *foglio n.* 92. — EMANUELE

(1893)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso a quattro posti d'ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale in data 21 febbraio 1949, numero 7446/P.I/a.3, registrato alla Corte dei conti il 25 dello stesso mese al registro n. 9, foglio n. 332, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a quattro posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*, ingegneri) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Considerato che all'art. 10 del decreto Ministeriale sopra indicato, è fatta riserva di stabilire, con apposito decreto, il diario delle prove scritte d'esame del concorso di cui trattasi;

Decreta:

Le prove scritte d'esame del concorso per quattro posti d'ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui all'art. 10 del decreto Ministeriale 21 febbraio 1949, n. 7446/P.I/a.3, si svolgeranno in Roma nei giorni 25, 26, 27 e 28 maggio 1949.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1949
Registro Bilancio trasporti n. 10, *foglio n.* 250.

(1953)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Graduatoria del concorso al posto di direttore del Dispensario antivenereo comunale di La Spezia

Il Prefetto della provincia di La Spezia con decreto n. 8901 in data 11 maggio 1949, ha approvato la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso in oggetto, che hanno conseguito l'idoneità:

1. Cozzani Giorgio . . . . con punti 104 su 150
2. Sorge Mario . . . . » 93 »
3. De Gaudenzi Carlo . . » 92 »

La Spezia, addì 11 maggio 1949

Il prefetto: FORNI

(1912)

PREFETTURA DI CUNEO

Esito del concorso al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio di igiene e profilassi di Cuneo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio precedente decreto in data 10 ottobre 1947, n. 39064, nel quale venne bandito il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Cuneo;

Ritenuto che la Commissione giudicatrice di detto concorso venne nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 10 novembre 1948, n. 57101/20200. 12.26;

Esaminati i verbali delle sedute tenute dalla predetta Commissione e constatata la regolarità del procedimento seguito;

Ritenuto che al concorso in premessa ha partecipato un sol candidato, il dott. Federico Amati, attuale coadiutore di ruolo del predetto reparto medico-micrografico e che pertanto la Commissione non ha formato una vera graduatoria;

Visto l'art. 84 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23, 75, 76 e 81 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono approvati i risultati del concorso al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Cuneo rassegnati dalla Commissione giudicatrice in premessa indicata, per i quali il candidato dott. Federico Amati è dichiarato idoneo al posto di direttore del reparto medico di cui trattasi, con punti 165,50, di cui 50,50 per titoli e 115 per prove d'esami.

Il presente decreto, a termini e per gli effetti di legge, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura e della locale Amministrazione provinciale.

Cuneo, addì 5 maggio 1949

Il prefetto: GLORIA

(1913)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.